



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2024, n. 1 (Raccolta 2024) Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. (GU n.9 del 12-01-2024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2024 Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (GU n.13 del 17-01-2024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2023 Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale (GU n.20 del 25-01-2024)

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 dicembre 2023, n. 36197 Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorre sempre - si tratti di rapporto a tempo indeterminato o determinato, come pure di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli da essa originati), attesa l'inconfigurabilità di un metus; nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.

Consiglio di Stato Sezione V, sentenza 15 gennaio 2024, n. 503 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di unapluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, non lo trasforma in una gara, né abilita i soggetti che non siano stati prescelti a contestare le valutazioni dell'Amministrazione circa la rispondenza delle offerte alle proprie esigenze [fattispecie riguardante un affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»), convertito, con modificazioni, nella l.11 settembre 2020, n. 120]

TAR Lazio, sezione II-bis, sentenza 3 gennaio 2024, n. 140 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) è nulla - per violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici») - la clausola del disciplinare di gara che preveda il mancato espletamento del sopralluogo quale causa di esclusione del concorrente; 2) in caso di appalto integrato, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che nella propria offerta non abbia indicato il progettista incaricato di redigere il progetto esecutivo, trattandosi di omissione sanabile mediante soccorso istruttorio.

TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5/1/2024 n. 132 L'iscrizione nel casellario informatico è efficace, perché dà luogo a effetti escludenti, solo per il periodo corrispondente alla durata della sanzione interdittiva inflitta

dall'Anac, pur se tali effetti possono essere fatti valere anche dopo, « ora per allora », quando la verifica da parte delle Stazioni Appaltanti è eseguita dopo lo spirare del termine di interdizione ma relativamente a gare rientranti in tale periodo. È possibile escludere l'impresa raggiunta dal provvedimento di iscrizione nel casellario informatico anche oltre l'aggiudicazione. Dall'art. 80, c.5, lett. f) ter e c. 6, d.lgs. n. 50/2016 si ricava che l'operatore economico deve essere escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara. La sanzione non produce un mero effetto preclusivo, bensì espulsivo. Invero, il c. 6 prevede che l'esclusione degli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione possa intervenire in qualunque momento della procedura, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura stesso. Inoltre, la lett. f ter nel prevedere che «Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico », da un lato preclude l'ultrattività della sanzione, dall'altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione che produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all'aggiudicazione, della società destinataria della sanzione.

*Fonte CODAU